

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Deliberazione n° 386 del 14 giugno 2018

Oggetto: APPLICAZIONE ATTO AZIENDALE APPROVATO CON DCA N° 46/2017 E CON DELIBERAZIONE N.234/2018 PUBBLICATO SUL BURC N°79/2017 ED AGGIORNATO NEL RISPETTO DEL DCA8/2018-ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI.

IL DIRETTORE ad interim U.O.C. Affari Generali

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con deliberazione n.150 del 27/09/2017 e s.m.i. questa Azienda ha provveduto ad adottare l'Atto Aziendale, in conformità alle linee di programmazione regionale ed alle prescrizioni del DCA n.33 del 17/05/2016;
- con Decreto n. 46 del 20/10/2017 avente per oggetto: "D.C.A. n.33/2016 Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M.70/2015. Atto aziendale A.O.R.N Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" è stato approvato dalla Struttura Commissariale e pubblicato sul B.U.R.C. n°79 del 30.10.2017;
- in data 12.02.2018 è stato pubblicato sul BURC n.12 il DCA n.8 /2018 del 01.02.2018 con cui viene aggiornato il Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera già adottato ai sensi al D.M. 70/2015 che, rispetto a quanto disposto dal DCA 33/2016 ha interessato l'A.O.R.N. di Caserta solamente per una riduzione a livello aziendale di n. 11 posti letto;
- con deliberazione n. 234 del 17.04.2018 questa A.O.R.N. ha preso atto del Decreto del Commissario ad Acta n.8 del 01/02/2018 pubblicato sul BURC n.12 del 12.02.2018 avente ad oggetto "*Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 – Aggiornamento*" e, per l'effetto, si è provveduto all'adeguamento dell'Atto Aziendale già approvato con DCA 46/2017 e pubblicato sul BURC n°79/2017.

Preso atto che

- tra le forme più diffuse delle attività di tipo consensuale delle Pubbliche Amministrazioni, figurano gli accordi volti alla realizzazione delle finalità istituzionali mediante la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, tra cui gli atti convenzionali;
- le *Convenzioni* non trovano una disciplina specifica nell'assetto normativo del nostro ordinamento, pertanto, il ricorso a tale istituto, viene delineato su basi interpretative sistematiche;
- questa A.O.R.N. attua, dalla sua istituzione, tali classificazioni di intese collaborative le quali, rispetto ai contratti di natura imprenditoriale, hanno come caratteristica discriminante l'assenza della patrimonialità, dell'esclusività e la tipologia della propria finalità;

Visto che

- l'art. 43 della Legge n° 449/1997 e s.m.i. dispone la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati "[...] dirette al perseguimento di interessi pubblici [...]";
- l'art. 15, comma 1, della Legge n° 241/1990 sancisce che "[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";

Considerato che

con l'entrata in vigore del *Piano Triennale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione*, adottato da questa A.O.R.N. con Deliberazione del Direttore Generale n° 51 del 23/01/2018, è prevista una misura finalizzata a rendere pubbliche le richieste di convenzionamento (da e) verso terzi soggetti, pubblici e privati;

Considerata, altresì

la necessità di dotarsi di una regolamentazione finalizzata a disciplinare - oltre a quanto previsto dal predetto *Piano* - le istanze, il procedimento di stipula, la ripartizione delle competenze e gli eventuali corrispettivi economici degli accordi convenzionali;

Precisato che

la regolamentazione di cui trattasi esclude dall'ambito di applicazione i negozi giuridici che hanno come scopo l'interesse patrimoniale delle parti stipulanti e, di riflesso, rientranti nella disciplina del *Codice dei Contratti Pubblici* di cui al D.Lgs. n° 50 del 19/04/2016 e s.m.i.;

Ritenuto

- di dover dare concreta attuazione all'Atto Aziendale a quanto sopra descritto e per l'effetto adottare il Regolamento per la stipula di Convenzioni, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dover provvedere alla regolamentazione per stipula di convenzioni con questa Azienda;
- di approvare l'allegato *Regolamento per la Stipula di Convenzioni* dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;


Attestata

Che il presente provvedimento, a seguito di istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico nonché conforme alla vigente normativa in materia.

PROPONE


1. di provvedere alla regolamentazione per stipula di convenzioni con questa Azienda;
2. di adottare il *Regolamento per la Stipula di Convenzioni* dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, allegato alla presente deliberazione, e di approvarne il suo contenuto;
3. di precisare che la regolamentazione di cui trattasi esclude dall'ambito di applicazione i negozi giuridici che hanno come scopo l'interesse patrimoniale delle parti stipulanti e rientranti nella disciplina del *Codice dei Contratti Pubblici*;
4. di pubblicare questo provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione *Piani Aziendali e Regolamenti*;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Affari Generali, Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane, ed al Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione.

Il Direttore U.O.C. ad Interim Affari Generali
avv. Eduardo Chianese



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio


- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. ad interim Affari Generali
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PROVVEDERE** alla regolamentazione per stipula di convenzioni con questa Azienda;
2. **ADOTTARE** il *Regolamento per la Stipula di Convenzioni* dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, allegato alla presente deliberazione, e di approvarne il suo contenuto;
3. **PRECISARE** che la regolamentazione di cui trattasi esclude dall'ambito di applicazione i negozi giuridici che hanno come scopo l'interesse patrimoniale delle parti stipulanti e rientranti nella disciplina del *Codice dei Contratti Pubblici*;
4. **PUBBLICARE** questo provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione *Piani Aziendali e Regolamenti*;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Affari Generali, Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane, ed al Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante





Azienda Ospedaliera di Caserta
" Sant'Anna e San Sebastiano "
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

REGOLAMENTO per la STIPULA di CONVENZIONI

(Adozione ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ed a seguito dell'Atto Aziendale approvato con
DCA n. 46/2017, DCA 08/2018 e Deliberazione n° 234/2018)

Premessa

Nella sfera delle attività consensuali delle PP.AA. rientra quella delle *Convenzioni*, ovvero accordi tra due o più soggetti che hanno come scopo del rapporto giuridico (non la patrimonialità ma) fini comuni e di tipo pubblicistico.

Le *Convenzioni* non trovano una disciplina normativa esplicita e vengono impostate su basi interpretative sistematiche, adottando principalmente la nozione civilistica dell'art. 1321 c.c.

Altri fonti normative che permettono il ricorso a tale istituto, si rinvencono negli art. 11 e 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nell'art. 43 della Legge n. 449/1997 e s.m.i.

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le convenzioni stipulate tra l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta – di seguito, per facilità di lettura, denominata *Azienda* – e tutti i soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa istanza e le formalità di seguito regolamentate.

Il Regolamento è adottato in ottemperanza al *Piano della Trasparenza e Anticorruzione* approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 51 del 23/01/2018.

Art. 2

Tipologie di Convenzioni

1) L'Azienda conclude i seguenti tipi di accordi:

- a) convenzioni finalizzate all'esercizio dell'indirizzo politico – amministrativo locale e nazionale;
- b) convenzioni con enti sanitari pubblici mediante l'utilizzo di personale dirigente dipendente da e verso altra azienda sanitaria pubblica;
- c) convenzioni con strutture private accreditate o non accreditate;
- d) convenzioni con le Università per le attività dei medici specializzandi rientranti nella *Rete Formativa* regionale o fuori dalla stessa;
- e) convenzioni con atenei, istituti di formazione pubblici e privati per l'espletamento di tirocini formativi con le modalità del Regolamento per i *tirocini e frequenze* aziendale vigenti;
- f) convenzioni con altre PP.AA. dirette a disciplinare attività di interesse comune;
- g) convenzioni con associazioni, fondazioni, altre organizzazioni di volontariato e c.d. soggetti del *terzo settore*, per attività di interesse collettivo senza scopo di lucro o per fruire delle prestazioni delle stesse;
- h) altri tipi di accordi non rientranti nella disciplina del *Codice dei Contratti Pubblici* vigente ed aventi le caratteristiche illustrate in premessa o nelle lettere che precedono;
- i) convenzioni con aziende sanitarie pubbliche della Regione Campania per l'utilizzo reciproco di graduatorie concorsuali.

2) Per le fattispecie di cui alle lettere b), c), f), g) e h), la scelta del personale interno che eseguirà le prestazioni avverrà previa comunicazione scritta e notificata ai dipendenti in possesso dei titoli e delle competenze specifiche per lo svolgimento delle prestazioni, da parte del Direttore di struttura complessa ove costoro afferiscono. Sarà necessario anche il parere di cui al successivo art. 5 lettera a) e la dichiarazione di quest'ultimo sia per la stipula che per l'individuazione del personale resosi disponibile.

3) Le prestazioni di cui al precedente punto 2) avverranno nelle modalità previste dai vigenti CC.NN.LL. della dirigenza sanitaria, medica e non medica, nonché dal regolamento interno relativo all'*Attività Libero Professionale Intramoenia*.

Art. 3

Competenza

- a) La competenza istruttoria finalizzata alla stipula gli accordi di cui al precedente art. 2, è affidata, in maniera esclusiva, alla U.O.C. Affari Generali dell'Azienda, mentre la competenza a concludere e sottoscrivere gli stessi è del Direttore Generale o soggetto equipollente alla rappresentanza legale degli stipulanti, previo procedimento di cui ai successivi artt. 4 e 5.
- b) La predetta struttura complessa potrà avvalersi della collaborazione o della competenza di altre UU.OO. ad acquisire elementi utili alla verifica della fattibilità dell'accordo od al perfezionamento dello stesso.

Art. 4
Istanza di convenzionamento

Le istanze di convenzionamento possono essere proposte sia da questa Azienda verso i soggetti di cui all'art. 2 sia da questi all'A.O.R.N.

- a) Nel primo caso, questa amministrazione, verificata la fattibilità, soprattutto qualora ci fosse una spesa a carico della stessa, predispose un *Avviso* sul proprio sito internet destinato a coloro che potenzialmente potrebbero essere interessati alla stipula.
- b) Nel secondo caso il soggetto trasmette, preferibilmente all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda *convenzioni@ospedalecasertapec.it*, una richiesta formale, descrivendo sinteticamente l'attività comune da svolgere ed allegando, eventualmente, uno schema di convenzione in formato editabile, per permettere all'Azienda di eseguire le modifiche che riterrà più opportune, in armonia con gli altri regolamenti aziendali nonché con le discipline regionali e nazionali vigenti che vincolano la medesima struttura sanitaria all'ottemperanza. Anche tali istanze saranno soggette a pubblicazione sul sito internet di questa A.O.R.N.,
- c) La conclusione dell'accordo con un soggetto, non preclude quella con altro/i soggetto/i, in quanto la natura dell'obbligazione non ricade nel carattere dell'esclusività.

In entrambi i casi *a)* e *b)*, emerso l'assenso delle parti, l'Azienda formalizzerà la manifestazione di volontà attraverso il procedimento di cui al successivo art. 5 lettere *b)* e *c)*.

Art. 5
Procedimento di stipula o di diniego su istanza

- a) Ricevuta l'istanza, il Direttore U.O.C. Affari Generali o funzionario a ciò preposto, inoltrerà il documento agli uffici interessati o comunque coinvolti nella scelta provvedimentale, che dovranno esprimere parere in merito alla stipula, motivando eventuale diniego.
In entrambi i casi, la U.O.C. Affari Generali dovrà comunicare, ai sensi degli art. 7 e 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'esito della proposta di convenzione all'istante.
- b) In caso di assenso, la stessa U.O.C. Affari Generali predisporrà sia l'atto convenzionale finalizzato a disciplinare la collaborazione tra gli stipulanti - curandone l'acquisizione delle sottoscrizioni - sia l'atto deliberativo volto a rendere pubblica l'attività provvedimentale delle Pubbliche Amministrazioni.
- c) La medesima struttura complessa è deputata anche alla trasmissione degli atti sopra descritti, nonché ai rapporti comunicativi con i richiedenti.
- d) In tutte le fattispecie convenzionali elencate all'art. 2, punto 1), il *Responsabile del Procedimento* sarà il Direttore U.O.C. Affari Generali.

Art. 6
Corrispettivi economici

Le convenzioni possono prevedere il pagamento di un corrispettivo economico da parte dell'ente che usufruisce della prestazione oggetto dell'accordo. In questo Regolamento verranno di seguito definite, per facilità di lettura, *Convenzioni Attive* o *Passive*.

- a) La Convenzione è *Attiva* quando l'Azienda fornisce una prestazione od un servizio e riceve un corrispettivo dall'Ente convenzionato.
- b) Viceversa, è *Passiva* quando è il soggetto convenzionato ad espletare un servizio od una prestazione nell'Azienda o per conto di essa e ne riceve il corrispettivo. In questo caso, sarà necessario impegnare e rendere nota la spesa sull'atto deliberativo.
- c) Nei casi di convenzioni descritte all'art. 2, lettera *b)* ed al punto 3), il numero di ore dovrà essere ripartito secondo equità tra i soggetti o gli enti coinvolti.

Art. 7
Modalità di pagamento del corrispettivo

Le modalità di pagamento del corrispettivo verranno riportate nell'atto convenzionale al momento della preparazione dello stesso, le quali, in sintesi, dovranno prevedere i seguenti *iter* procedurali:

- 1) per le convenzioni *Attive*, soprattutto per i casi di cui all'art. 2 lettere *b)*, *c)*, *f)*, *g)* ed *h)*, il soggetto convenzionato dovrà trasmettere un riepilogo delle prestazioni o del servizio eseguito - correttamente verificato e vidimato dal referente dell'accordo - all'Azienda agli indirizzi indicati nell'atto convenzionale.

Ricevuto l'atto, l'Azienda emetterà fatturazione elettronica o documento contabile equipollente se il destinatario non è assoggettato al regime elettronico fiscale;

- 2) per le convenzioni *passive* varrà lo stesso procedimento di cui al precedente punto 1) ma a parti invertite. Ricevuta la fattura elettronica, l'Azienda provvederà ad acquisire la regolarità delle prestazioni eseguite da parte del referente per l'esecuzione dell'atto convenzionale e, successivamente, predisporrà determinazione di liquidazione per eseguire il pagamento della prestazione.

Art. 8

Durata

La durata e l'efficacia delle convenzioni avverrà previo accordo tra le parti e non potrà superare, di norma, l'annualità dalla data di sottoscrizione.

Costituiscono eccezione le disposizioni normative che prevedono una durata minore o maggiore dell'accordo.

Art. 9

Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i negozi giuridici che hanno come scopo l'interesse privato di uno o di tutti gli stipulanti, la finalità imprenditoriale e l'esclusività dello stesso.

Queste tipologie contrattuali rientrano nell'ambito di applicazione del *Codice dei Contratti Pubblici* e, per il loro carattere prettamente patrimoniale, non possono essere annoverate tra le *Convenzioni*.

Art. 10

Rinvio normativo

Si rinvia alle fonti normative vigenti in materia tutto ciò che non è disciplinato nel presente Regolamento.

Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

